

Statuto “Associazione Devoti Spingitori della Vara di S. Alfio”

L’assemblea della “Associazione Devoti Spingitori della Vara di S. Alfio”

approva il presente statuto che in tutto sostituisce le norme approvate dai soci fondatori nell’atto di costituzione di cui al verbale n° 1 del 17 Aprile 1984.

Art. 1 – All’associazione aderiscono cittadini che spontaneamente, con spirito di sacrificio e di umiltà e con cristiana devozione verso i Santi Martiri della Chiesa lentinese, assumono il compito di spingere per le vie cittadine il simulacro, detto “vara”, di S. Alfio nelle processioni dei giorni 10 e 11 maggio di ogni anno col solo ed unico scopo di testimonianza di fede ed offerta di servizio verso la Chiesa universale.

Art. 2 – I devoti spingitori sono laici cattolici, rispettosi delle leggi della Chiesa e conosciuti nella comunità come cittadini onesti e leali. Il Rev.mo parroco pro tempore della Chiesa di S. Alfio, o altro sacerdote dallo stesso delegato, è l’assistente spirituale dell’associazione.

**Protettori dell’associazione sono i Santi e fratelli Alfio, Filadelfo e Cirino, Martiri della Chiesa lentinese; Essi, durante il servizio e le riunioni ufficiali, sono invocati dagli spingitori con le seguenti parole in lingua siciliana:
acclamazione – prima Diu e li Santi Mattri! – Risposta – Mattri Santi!**

In loro onore e per una più ampia comprensione dello spirito di fratellanza, i devoti spingitori eliminano nei loro rapporti ogni formalismo.

**Art. 3 – i devoti spingitori durante le processioni e le cerimonie ufficiali hanno come segni distintivi una piastrina d’argento con incisa una palma su corona ed al braccio destro una fascia rossa con la scritta “DEVOTI SPINGITORI”;
L’associazione ha un suo gonfalone rosso.**

Oltre alle festività del 10 e 11 Maggio, sono solennità religiose per

		l'associazione i seguenti giorni di ciascun anno:
		- il 1° Maggio, giorno in cui vengono benedetti i segni distintivi dei nuovi soci
		con apposita liturgia durante la S. Messa celebrata all'altare papale in S. Alfio;
		Durante il rito i nuovi spingitori fanno la solenne promessa mentre i vecchi
		soci rinnovano li loro impegno.
		- tutto il periodo della novena dei Santi, cioè dal giorno uno al nove Maggio.
		- il 5 Agosto, solennità della "Madonna del Castello" compatrona di Lentini.
		- il 2 Settembre, ricorrenza del ritorno a Lentini delle Reliquie dei Santi Martiri.
		I devoti spingitori partecipano, oltre alle solennità religiose della Chiesa locale,
		anche a quegli impegni proposti dal Rev.mo parroco o dal "primo spingitore".
		L'associazione promuove iniziative utili alla crescita spirituale dei soci ed
		incontri con altri gruppi ecclesiali per una più ampia e consapevole
		testimonianza cristiana.
		Art. 4 – l'assemblea dei soci, costituita da tutti gli appartenenti
		all'associazione, è convocata dal "primo spingitore" ogni qualvolta sia
		necessario; Essa può essere convocata da un quinto dei soci iscritti o
		dall'assistente spirituale.
		L'assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione
		della metà più uno dei soci iscritti ed in seconda convocazione con la presenza
		di almeno un terzo degli stessi; l'invito di prima convocazione indica anche
		quello della seconda.
		L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti (metà più uno):
		l'ammissione di nuovi soci
		la nomina dei componenti elettivi del Consiglio direttivo
		ogni altro oggetto per li quale non sia richiesti un diverso quorum.

Art. 5 – Il “primo spingitore” dirige e rappresenta l’associazione, presiede e convoca l’assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura i rapporti filiali dell’associazione con il Pastore della Diocesi e con tutta la Chiesa locale, nonché con i terzi.

Il “primo spingitore” è eletto dall’assemblea entro il 30 maggio dell’anno di competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci; Egli assumerà, in ogni caso, le sue funzioni solo il successivo 1° giugno dell’anno di elezione.

Egli dovrà essere socio di almeno tre anni.

Il mandato ha durata di tre anni e cessa automaticamente allo scadere del triennio; Se per qualsiasi ragione non si procede all’elezione del “primo spingitore”, le sue funzioni sono esercitate dal socio più anziano in età.

Si può derogare alle norme del presente statuto che si riferiscono alla durata in carica del “primo spingitore” con la maggioranza di due terzi dei soci.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è così composto:

1. Membri di diritto:

“primo spingitore”, presidente.

“primo spingitore” immediatamente cessato

2. Membri di nomina: (cronologicamente)

due soci eletti dall’assemblea generale

un socio nominato dal “primo spingitore”

un socio nominato dall’assistente spirituale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal “primo spingitore” per sua determinazione o su richiesta di almeno due dei componenti.

Delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del “primo

	spingitore”; Nel suo interno vengono nominati un segretario ed un tesoriere.	
	Art. 7 – I soci devono aver compiuto il venticinquesimo anno di età.	
	Art. 8 – Il “primo spingitore” raccoglie entro il 31 marzo di ogni anno le nuove	
	richieste di adesione; successivamente il Consiglio Direttivo a maggioranza e	
	con discrezione decide quali nominativi vanno sottoposti all’assemblea dei	
	soci, con il consenso dell’assistente spirituale.	
	I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinati e soci onorari; le norme del	
	presente statuto non si riferiscono in alcun modo ai soci onorari.	
	Ad ogni riunione degli organi collegiali è sempre invitato l’assistente spirituale;	
	di ciascuna riunione dell’assemblea è compilato processo verbale redatto	
	nell’apposito registro dal segretario, da lui sottoscritto insieme al “primo	
	spingitore” e all’assistente spirituale.	
	Art. 9 – I turni di servizio alla vara, l’orario di servizio degli spingitori ed altri	
	eventuali aspetti tecnici sono predisposti dal “primo spingitore”.	
	L’associazione, in ogni caso, non si opporrà a chi, al di fuori dell’associazione,	
	per sua libera scelta o per volontà, voglia spingere la vara durante le	
	processioni, tenendo conto di quanto suggerito dal “primo spingitore”.	
	Art. 10 – L’associazione non ha alcuno scopo di lucro, riconoscendosi solo	
	come comunità di servizio e di preghiera.	
	Tuttavia i soci hanno il dovere di contribuire anche economicamente al	
	mantenimento dell’associazione secondo contributi che saranno fissati dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Per quanto non previsto nel presente statuto e per ogni effetto di natura	
	civilistica e canonica, si rinvia alle norme sull’associazione previste dal codice	
	civile e dal codice di diritto canonico.	

Art. 11 – ogni modifica del presente statuto va deliberata dall’assemblea a maggioranza assoluta dei soci ed approvata dall’Ordinario Diocesano.

Il presente statuto approvato in via definitiva il 16 marzo 1994, CAN.312 n° 1 N.3 C.D.C., in tutto sostituisce i precedenti del 14 marzo 1988 e del 2 marzo 1991